

l'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana, via Imperatore Federico n. 70/a - Dirigente generale il dott. Giovanni Bologna;

— l'ufficio responsabile dell'adozione dei provvedimenti in essa contemplati è l'area V "Sistemi informativi a supporto dell'attività ispettiva", diretta dal dott. Domenico Palermo, tel. 091/7078524, email dpalermo@regione.sicilia.it.

La presente circolare è disponibile sul sito internet [www.regione.sicilia.it/lavoro](http://www.regione.sicilia.it/lavoro) e sarà trasmessa alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

*Il dirigente generale del dipartimento regionale lavoro: BOLOGNA*

#### Allegati

Illecito  Diffida

#### MOD. 24

#### LAVORO NEI CANTIERI EDILI

1) Ha violato le disposizioni di cui:

Al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

(Le ipotesi valide devono essere barrate con crocetta)

1) Art. 86, comma 10 bis del decreto legislativo n. 276/2003, introdotto dall'art. 20, comma 3 del decreto legislativo n. 251/2004, sostituito dall'art. 36 bis, comma 6 del decreto legge n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006 – In quanto non ha inviato al Centro per l'impiego competente, il giorno precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro nel settore edile, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo, mediante documentazione avente data certa. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 3 del decreto legislativo n. 276/2003 nell'importo da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 166,66 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3151]; in vigore dal 12 agosto 2006

2) Art. 36 bis, comma 3 – Per non avere il datore di lavoro munito, nell'ambito dei cantieri edili, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 36 bis, comma 5 nell'importo da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 166,66 per ogni lavoratore interessato). Di tale obbligo risponde, in solido con il trasgressore, il committente dell'opera, nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi. Non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004. [CODNUM 3152]; in vigore dall'1 ottobre 2006

3) Art. 36 bis, comma 3 – Per non essersi munito il lavoratore autonomo, nell'ambito dei cantieri edili, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione della propria ditta e di non averla esposta. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 36 bis, comma 5 nell'importo da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 166,66 per ogni lavoratore interessato). Di tale obbligo risponde, in solido con il trasgressore, il committente dell'opera, nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi. Non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004. [CODNUM 3153]; in vigore dall'1 ottobre 2006

4) Art. 36 bis, comma 3 – Per non aver il lavoratore esposto, nell'ambito dei cantieri edili, l'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del proprio datore di lavoro, di cui è stato munito. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 36 bis, comma 5 nell'importo da € 50,00 a € 300,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 100, per ogni lavoratore interessato). Di tale obbligo risponde, in solido con il trasgressore, il committente dell'opera, nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi. Non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004. [CODNUM 3154]; in vigore dall'1 ottobre 2006

5) Art. 36 bis, comma 4 – Per non aver il datore di lavoro con meno di dieci dipendenti, in alternativa all'obbligo di cui al comma 3, istituito l'apposito registro di cantiere, vidimato dall'ispettorato territorialmente competente. Nel computo delle unità lavorative si

tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi, per i quali si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 36 bis, comma 5 nell'importo da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 166,66 per ogni lavoratore interessato). Di tale obbligo risponde, in solido con il trasgressore, il committente dell'opera, nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi. Non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004. [CODNUM 3155]; in vigore dall'1 ottobre 2006

6) Art. 36 bis, comma 4 – Per non aver il datore di lavoro con meno di dieci dipendenti, in alternativa all'obbligo di cui al comma 3, tenuto sul luogo di lavoro l'apposito registro di cantiere, vidimato dall'ispettorato territorialmente competente. Nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi, per i quali si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 36 bis, comma 5 nell'importo da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 166,66 per ogni lavoratore interessato). Di tale obbligo risponde, in solido con il trasgressore, il committente dell'opera, nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi. Non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004. [CODNUM 3156]; in vigore dall'1 ottobre 2006

7) Art. 36 bis, comma 4 – Per non aver il datore di lavoro con meno di dieci dipendenti, in alternativa all'obbligo di cui al comma 3, annotato sull'apposito registro di cantiere (vidimato dall'ispettorato territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro) gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi, per i quali si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 36 bis, comma 5 nell'importo da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 166,66 per ogni lavoratore interessato). Di tale obbligo risponde, in solido con il trasgressore, il committente dell'opera, nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi. Non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004. [CODNUM 3157]; in vigore dall'1 ottobre 2006

#### SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA MOD. 24

Capitolo	Sanzione amministrativa	Importo
1784	Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva Capo XVIII - Entrate correnti - Rubrica: dipartimento regionale lavoro	.....
	<i>Totale sanzione amministrativa</i>	.....
1735	Spese di notifica (Entrate eventuali diverse) Capo XVIII - Rubrica: dipartimento regionale lavoro	.....
1205	Imposta di bollo Capo VIII - Rubrica: servizi generali della Presidenza	.....
	<i>Totale da pagare</i> . . . . .	.....

Il pagamento può essere effettuato, o presso gli uffici di cassa regionale del Banco di Sicilia, che ne rilasceranno quietanza, oppure presso gli uffici di Poste Italiane S.p.A. con apposito bollettino di conto corrente postale sul n. .... intestato a "Banco di Sicilia - ufficio di cassa della Regione siciliana di ..... (indicare la provincia)" riportante nella causale la specifica di cui sopra.

Nota: Se la notificazione avviene a seguito di deposito con avviso a mezzo di raccomandata A.R. inoltrata dalle Poste Italiane S.p.A., al totale della somma ingiunta dovranno aggiungersi € ..... da imputarsi allo stesso capitolo 1735.

#### MOD. 25

#### MAXI SANZIONE PER LAVORO SOMMERSO

1) Ha violato le disposizioni di cui:

Alla legge 23 aprile 2002 n. 73 di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002 n. 12, come modificata dall'art. 36-bis, comma 7,

del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

1) Art. 3, comma 3 - Per aver impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria. La sanzione amministrativa è stabilita dal comma 3 del medesimo articolo, nell'importo da € 1.500 a € 12.000 per ciascun lavoratore interessato, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo (S.A.R. € 3.000,00 per ogni lavoratore interessato, maggiorata di € 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo).

Non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/04. [CODNUM 3171];

#### SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA MOD. 25

Capitolo	Sanzione amministrativa	Importo
1784	Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva Capo XVIII - Entrate correnti - Rubrica: dipartimento regionale lavoro	.....
	<i>Totale sanzione amministrativa</i>	.....
1735	Spese di notifica (Entrate eventuali diverse) Capo XVIII - Rubrica: dipartimento regionale lavoro	.....
1205	Imposta di bollo Capo VIII - Rubrica: servizi generali della Presidenza	.....
	<i>Totale da pagare . . . . .</i>	.....

Il pagamento può essere effettuato, o presso gli uffici di cassa regionale del Banco di Sicilia, che ne rilasceranno quietanza, oppure presso gli uffici di Poste Italiane S.p.A. con apposito bollettino di conto corrente postale sul n. .... intestato a "Banco di Sicilia - ufficio di cassa della Regione siciliana di ..... (indicare la provincia)" riportante nella causale la specifica di cui sopra.

Nota: Se la notificazione avviene a seguito di deposito con avviso a mezzo di raccomandata A.R. inoltrata dalle Poste Italiane S.p.A., al totale della somma ingiunta dovranno aggiungersi € ..... da imputarsi allo stesso capitolo 1735.

(2006.47.3475)091\*

## ASSESSORATO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 24 novembre 2006, n. 1200.

### Prevenzione delle intossicazioni da funghi.

AI DIRETTORI SANITARI DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI DELLA SICILIA

AI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI DELLA SICILIA

AI RESPONSABILI SIAN DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI DELLA SICILIA

e, p.c. AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI DELLA SICILIA

AL MINISTERO DELLA SALUTE EX D.G.S.V.A. UFFICIO V

Il Ministero della salute, con nota prot. n. 36860 XIV-DGVA-P.I.1.c.c. del 16 ottobre 2006, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di apposite campagne di informazione, al fine della prevenzione delle intossicazioni da funghi.

Pertanto, nell'allegare copia della suddetta nota completa di allegato, si invitano le SS.LL. in indirizzo a volere predisporre apposite campagne di educazione sanitaria da effettuare sia attraverso momenti informativi, coinvolgendo soprattutto le unità operative distrettuali di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, sia attraverso manifesti ed opuscoli da divulgare presso i comuni, le comunità montane, le associazioni culturali e le pro loco etc. in modo da sensibilizzare la popolazione, specie di quelle località montane ove viene praticata la raccolta di funghi spontanei.

Le campagne informative dovranno focalizzare l'attenzione della popolazione interessata sugli aspetti contenenti:

a) l'astensione dal consumo dei diversi funghi raccolti, se non sono stati preventivamente esaminati dagli ispettorati micologici operanti nel territorio di appartenenza;

b) la gratuità dell'esame micologico che viene effettuato presso i suddetti ispettorati presenti nel territorio;

c) gli indirizzi degli ispettorati micologici con i rispettivi orari di ricevimento, numeri telefonici, numero fax ed eventuale e-mail;

d) gli indirizzi dei centri antiveleni con i rispettivi numeri telefonici, fax e numero verde;

e) informazioni circa la sintomatologia (diarrea, vomito, dolori addominali etc.) derivante dall'ingestione di funghi non commestibili (velenosi, tossici) e necessità della conservazione di parte dei funghi raccolti e/o cucinati (resti del fungo consumato o del fungo crudo o residui di pulizia) ai fini degli interventi mirati del pronto soccorso in relazione alla specie fungina incriminata;

f) ricorso immediato alle cure sanitarie, alla comparsa dei primi sintomi relativi al consumo dei funghi, con i resti dei funghi consumati e/o crudi.

Si dispone, altresì, nell'ambito della realizzazione di un sistematico piano di monitoraggio mirato alla conoscenza del fenomeno, di trasmettere tempestivamente apposita relazione allo scrivente servizio 1 - dipartimento I.R.S. - via Mario Vaccaro n. 5 - 90145 Palermo, fax 091-7079262, su eventuali casi di intossicazione da funghi verificatisi negli ambiti di rispettiva competenza, con particolare riguardo alle località di raccolta dei funghi, alla specie di fungo, causa dell'intossicazione, al numero di soggetti colpiti, all'eventuale sede di ricovero ed agli esiti dello stesso.

La sensibilizzazione della popolazione dovrà avvenire anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale e delle guardie mediche, cui le SS.LL. dovranno trasmettere, oltre che la presente direttiva, anche gli opuscoli informativi con le indicazioni necessarie alla prevenzione delle intossicazioni.

*Il dirigente generale dell'ispettorato regionale sanitario: CIRIMINNA*

(2006.49.3571)102\*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile  
FRANCESCO CATALANO, condirettore

MELANIA LA COGNATA, redattore